

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che autorizza la Bulgaria a utilizzare dati statistici relativi ad anni anteriori al penultimo anno e a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

[notificata con il numero C(2009) 10413]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(2010/4/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

- (1) La Bulgaria ha chiesto alla Commissione di essere autorizzata a utilizzare i conti nazionali relativi ad anni anteriori al penultimo anno e a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽²⁾.
- (2) Per la ripartizione delle operazioni per categorie statistiche conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Bulgaria non è in grado di utilizzare i conti nazionali relativi al penultimo anno precedente l'esercizio finanziario per il quale occorre calcolare la base delle risorse IVA. È quindi opportuno autorizzare la Bulgaria a utilizzare i conti nazionali relativi ad anni anteriori al penultimo anno.
- (3) La Bulgaria è autorizzata a esentare una categoria di operazioni (trasporto internazionale di persone) indicata

nell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE, in base al paragrafo 1 della sezione 6 (fiscalità) dell'allegato VI dell'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria all'Unione europea⁽³⁾. Per determinare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

- (4) La Bulgaria non è in grado di effettuare un calcolo preciso della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all'incidenza delle operazioni in oggetto sulla base complessiva delle risorse provenienti dall'IVA della Bulgaria. La Bulgaria è in grado di effettuare un calcolo ricorrendo a valutazioni approssimative per detta categoria di operazioni. La Bulgaria deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA ricorrendo a valutazioni approssimative, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.
- (5) Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per eseguire la ripartizione delle operazioni per aliquota prevista all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Bulgaria è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009, a utilizzare dati desunti dai conti nazionali relativi al terzo o al quarto anno precedente l'esercizio finanziario per il quale occorre calcolare la base delle risorse IVA.

Articolo 2

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA a partire dal 1° gennaio 2009, la Bulgaria è autorizzata a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto internazionale di persone di cui all'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE.

⁽¹⁾ GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 289.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013.

Articolo 4

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
